

N. R.G. 2725 /2022



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Nel procedimento proposto ex artt. 170 d.p.r. 115/2002 e 15 l. 150/2011 da

Avv. [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) rappresentato e
difeso in proprio ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale sito a cesena
via [REDACTED]

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DI GIUSTIZIA (c.f. 97591110586) c/o Avvocatura di Stato

CONVENUTO

Il Giudice dr.ssa BARBARA VACCA

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/12/2022, svoltasi in modalità
cartolare;

dato atto che è stata depositata la prova della notifica del ricorso al Ministero convenuto,
effettuata a mezzo p.e.c. in data 12/10/2022;

esaminati gli atti e le note di trattazione scritta depositate dal solo ricorrente in data
16/12/2022, ha pronunciato la seguente;

ORDINANZA

Con ricorso depositato il 10/10/2022, l'avv. M. [REDACTED] o ha impugnato il



decreto di liquidazione del compenso a carico dello Stato emesso in data 27/09/2022

dalla sezione civile del Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, giudice dott.ssa Vecchietti, per l'attività difensiva dallo stesso svolta nella causa civile RG n. 1914/2020 - promossa da [REDACTED] [REDACTED], parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del 15/04/2020, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale occorso il 12/08/2019, in cui erano stati convenuti in giudizio l'azienda S [REDACTED] [REDACTED], S [REDACTED] e la compagnia U [REDACTED] - lamentando l'eccessiva esiguità del compenso liquidato in € 810,00 oltre rimb. forf. ed accessori.

Il ricorrente, dopo aver precisato che il giudizio si era svolto per tre udienze, con deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. ed ammissione della CTU medica, il cui incarico era stato conferito nel febbraio 2022 seguito dall'abbandono della causa ex art. 309 c.p.c., ha contestato la liquidazione, avvenuta sulla base di un ritenuto valore della causa di € 5.200 così indicato a fronte di un'asserita dichiarazione in atti della parte ammessa, in realtà non sussistente o comunque frutto di evidente refuso, atteso che il valore dichiarato della causa era stato di € 111.711,22, corrispondente alla richiesta risarcitoria formulata dall'attore in citazione sulla base della perizia di parte del dott. B [REDACTED], le cui sole spese vive superavano i € 5.000.

Ha aggiunto il ricorrente che ove l'indicazione del valore non fosse frutto di un refuso, il decreto di liquidazione sarebbe risultato carente di motivazione sul punto, a fronte del valore dichiarato in citazione e nella nota spesa di cui era stata chiesta la liquidazione, e ne ha in questa sede chiesto la revoca, con liquidazione dei compensi sulla base del corretto valore, ferma l'esclusione della fase decisoria, effettivamente non svolta.

Va anzitutto dichiarata la contumacia del Ministero della Giustizia convenuto, non



costituitosi nonostante la ritualità della notifica.

Si premette inoltre che i procedimenti riguardanti l'impugnazione del decreto di liquidazione del compenso a carico dello Stato (così come quello recante la revoca) sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 170 d.p.r. 115/2002, come da conforme giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. sez. I, 28/07/2020, n.16117; Cass. civile sez. II, 21/05/2020, n.9384; Cass. civile sez. I, 03/06/2020, n.10487).

Non vi sono quindi dubbi sulla correttezza del rimedio utilizzato e sulla tempestività del ricorso, rispetto alla comunicazione del decreto di liquidazione.

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Nel decreto impugnato, nell'indicare i parametri utilizzati per la liquidazione, il giudice ha dato atto di aver applicato lo scaglione compreso tra € 1.101 e € 5.200 in quanto *“alla luce della dichiarazione in atti della parte ammessa, la controversia non può considerarsi di valore superiore a euro 5.200”*.

Tale assunto non può essere condiviso.

In assenza di un'ulteriore e più specifica motivazione non è possibile comprendere da quale *“dichiarazione in atti della parte ammessa”* sia stata tratta la valutazione contenuta nel decreto di liquidazione in ordine al valore della causa non superiore a € 5.200.

Il valore dichiarato della causa risulta, infatti, pari a € 111.711,22, come si evince dall'atto di citazione e dalla quantificazione dei danni ivi richiesti (pari a € 105.349,13 per danno biologico e invalidità temporanea e € 6.362,09 per spese mediche), sulla base della perizia di parte, che indicava postumi permanenti del 19% e un'inabilità temporanea di 90 giorni, di cui 45 giorni in fase di degenza ospedaliera.



Considerato che la causa si è arrestata alla fase istruttoria, prima del completamento della CTU con abbandono ex art. 309 c.p.c., non vi sono elementi per affermare che il valore della causa fosse diverso ed inferiore rispetto a quello dichiarato.

La liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa andrà pertanto effettuata sulla base del valore dichiarato (scaglione tra € 52.001 e € 260.000) per le sole fasi interamente svolte, studio e introduttiva, in base a valori prossimi ai minimi tenuto conto dell'assenza di complessità e con riduzione massima consentita dall'art. 4, comma 1, d.m. 55/2014 per la fase istruttoria, vale a dire quella del 70% rispetto al parametro medio, in quanto svolta solo parzialmente, con conseguente liquidazione del compenso in € [REDACTED] per fase di studio, € [REDACTED] per fase introduttiva e € [REDACTED] per fase istruttoria, pari al 30% del valore medio (cfr. Cass. civile sez. VI - 10/04/2020, n. 7780; Cass. civile sez. VI - 24/09/2019, n. 23798). Su tale complessivo importo di € [REDACTED] va poi operata la riduzione del 50% ex art. 130 d.p.r. 115/2002, per un importo determinato in € [REDACTED] oltre 15% per rimb. forf., IVA e CPA come per legge ove dovuti da porre a carico dello Stato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicati i valori minimi di scaglione in base al valore della domanda accolta, esclusa la fase istruttoria non svolta, tenuto conto della mancata costituzione del convenuto e della semplicità delle questioni.

P.Q.M.

In ordine all'opposizione proposta dall'avv. M. [REDACTED] con ricorso del 10/10/2022, notificato il 12/10/2022, nei confronti di MINISTERO DI GIUSTIZIA presso l'Avvocatura generale dello Stato, avverso il decreto di liquidazione



del compenso emesso in data 27/09/2022, nella causa civile RG n. 1914/2020, così

provvede:

accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazione impugnato, liquida il compenso dovuto all'avv. M. [REDACTED] per l'attività svolta nella causa RG n. 1914/2020, quale difensore di [REDACTED] [REDACTED], parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella complessiva somma di € [REDACTED] già applicata la riduzione del 50% ex art. 82 d.p.r. 115/2002, oltre 15% per rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti, ponendone il pagamento a carico dello Stato;

dispone trasmettersi il presente provvedimento al difensore, alle parti del procedimento cui è riferita la liquidazione, al PM e all'Ufficio Finanziario territorialmente competente per ogni opportuna verifica in merito.

Condanna il Ministero della Giustizia, convenuto soccombente, alla rifusione delle spese sostenute dall'opponente per il presente giudizio che si liquidano in € 852,00 per compenso, oltre 15% rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge e in € 98,00 per C.U.

Si comunichi.

Forlì, 28 dicembre 2022

IL GIUDICE

Dr. ssa Barbara Vacca

